3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 ottobre 2012** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2012, n. **11.**

Disposizioni organiche in materia di enti locali . . . Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2012, n. **0174/Pres.**

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato») Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 settembre 2012, n. **0177/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306 Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2012, n. **0180/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica) . . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2012, n. **0181/Pres.**

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) . . . . . . Pag. 13

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. **44/R.**

Modifiche al decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro») . . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. **45.**

Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana. . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. **46/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato"). . . . . . Pag. 19

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2012, n. **11.**

Ridefinizione delle aree contigue alle Aree naturali protette - Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) . . . . . . Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2012, n. **11.**

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. **12.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali . . . . . Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 25 luglio 2012, n. **12.**

Norme di attuazione dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) . . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2012, n. **13.**

Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo Pag. 30

REGOLAMENTO REGIONALE 24 agosto 2012, n. **13.**

Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) . . . . Pag. 31

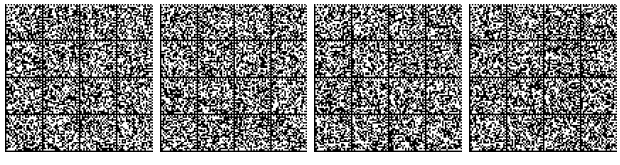

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2012, n. **11.**

Disposizioni organiche in materia di enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte nel 2° suppl. del 28/9/2012 al n. 39 del 27/9/2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.
Principi generali

1. La Regione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte.

2. La Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, individua negli enti territoriali costituzionali i destinatari delle funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale.

3. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizza il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini, e della provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta.

4. La Regione dispone il riassetto dell'associazionismo intercomunale tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari.

5. La Regione disciplina la gestione associata della funzione socio assistenziale anche riconoscendo l'esperienza dei consorzi tra comuni, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Nell'ottica di tale valorizzazione la Regione utilizza la regolamentazione della gestione associata e del superamento delle attuali comunità montane quale fase di avvio del procedimento di riassetto dei livelli di governo. A tale scopo la Regione sottopone a rivisitazione critica le esperienze associative esistenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema delle autonomie locali del Piemonte.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. La Regione disciplina le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, al fine di ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari.

2. In attuazione dei principi indicati al comma 1 la presente legge individua:

a) nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali;

b) il limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici;

c) le forme di esercizio associato di funzioni e di servizi comunali;

d) i requisiti di aggregazione e le procedure di individuazione degli ambiti territoriali ottimali;

e) le forme di incentivazione alle forme associative;

f) le modalità e le forme di incentivazione alle fusioni di comuni;

g) la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni;

h) il procedimento di estinzione delle comunità montane;

i) le norme relative al personale delle comunità montane.

Capo II

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 3.
Esercizio associato di funzioni e di servizi

1. I comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni.

3. Fermo restando quanto stabilito in materia di gestione associata obbligatoria, i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione.

4. Le leggi regionali di conferimento di funzioni ai comuni dispongono i casi di obbligo di gestione associata delle stesse.

Capo III

FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E DI SERVIZI

Art. 4.
Unione di comuni

1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni attraverso unione di comuni, successivamente denominata unione, costituita secondo le modalità di seguito previste.

2. L'unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'unione ha durata determinata dallo statuto per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. L'unione è dotata di potestà statutaria e regolamentare.

5. Lo statuto dell'unione è redatto sulla base di quanto previsto all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e prevede le modalità di coinvolgimento dei comuni associati e delle comunità locali, promuovendone la piena partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati conseguiti. Lo statuto:

a) individua la sede;

b) individua le funzioni e i servizi svolti e le corrispondenti risorse umane, patrimoniali e finanziarie;

c) prevede che il trasferimento delle funzioni in capo all'unione garantisca il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse garantendo i livelli occupazionali;

d) determina gli organi di governo, le loro competenze, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, garantendo la rappresentatività di tutti i comuni aderenti;

e) prevede che il consiglio sia composto garantendo la presenza di un rappresentante per ogni comune aderente;

f) prevede che il numero dei componenti dell'organo esecutivo non superi il numero dei componenti previsto per l'organo esecutivo dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione;

g) disciplina i casi e le modalità di scioglimento dell'unione e di recesso da parte dei comuni partecipanti ed i conseguenti adempimenti, in modo da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

6. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

Art. 5.

Convenzione

1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni anche attraverso la stipulazione di una convenzione, nel rispetto dei requisiti di aggregazione di cui all'art. 7.

2. I comuni appartenenti ad un'unione in base all'art. 4 possono gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della convenzione se l'esercizio avviene all'interno dello stesso ambito territoriale, con la possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti.

3. La convenzione, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, prevede:

a) il fine e la durata, che non può essere inferiore a tre anni;

b) le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;

c) le modalità di consultazione degli enti contraenti;

d) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;

e) la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività;

f) gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti;

g) i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente.

Capo IV

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E LIMITI MINIMI DEMOGRAFICI

Art. 6.

Aree territoriali omogenee

1. La Regione, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali, nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione, individua le seguenti aree territoriali omogenee, alle quali appartengono i comuni del Piemonte:

a) area montana;

b) area collinare;

c) area di pianura.

2. Ai soli fini dell'individuazione delle aree territoriali omogenee per la gestione associata, i comuni sono classificati come montani, collinari o di pianura sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee di montagna, collina e pianura di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura), fermo restando che vanno considerati come appartenenti all'area montana tutti i comuni ricompresi nelle comunità montane.

3. La classificazione di cui al comma 2 è efficace fino ad una nuova classificazione realizzata con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

Art. 7.

Requisiti di aggregazione

1. I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'art. 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;

b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:

1) area montana: tremila abitanti;

2) area collinare: tremila abitanti;

3) area di pianura: cinquemila abitanti.

2. Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, è di quarantamila abitanti.

3. I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni.

4. La Regione concede deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui all'art. 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.

5. La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti.

6. Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.

Art. 8.

Procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati presentano alla Regione le proposte di aggregazione nel rispetto dei requisiti indicati.

2. I comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti sono considerate ambiti territoriali ottimali.

4. La Giunta regionale valuta la compatibilità delle proposte di aggregazione non rispondenti ai requisiti richiesti con il quadro generale delle forme associative esistenti o da costituire, per la concessione delle deroghe di cui all'art. 7, al fine di favorire il progressivo raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata.

5. Al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata e di assicurare l'appartenenza ad una forma associativa dei comuni obbligati all'esercizio associato non ricompresi in alcuna proposta aggregativa, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può richiedere modifiche alle proposte aggregative presentate.

6. Se i comuni interessati non presentano alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la modifica della proposta aggregativa, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e della commissione consiliare competente, provvede all'inserimento dei comuni di cui al comma 5, nell'ambito della proposta aggregativa maggiormente rispondente ai requisiti di cui all'art. 7.

7. L'inserimento dei comuni nella proposta aggregativa secondo le modalità di cui al comma 6, ha efficacia cogente per tutti i comuni interessati e per l'aggregazione di appartenenza individuata.

8. La Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte di aggregazione da parte dei comuni, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e informata la commissione consiliare competente, adotta la Carta delle forme associative del Piemonte che determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale.

9. La Giunta regionale aggiorna la Carta delle forme associative del Piemonte con cadenza almeno triennale sulla base delle proposte pervenute nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure di cui alla presente legge.

Capo V

SUPPORTO ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

Art. 9.

Supporto economico per la gestione associata

1. La Regione destina annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a sostegno della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nelle forme consentite dalla normativa statale e regionale.

2. I contributi regionali sono erogati alle forme associative che rispettano i requisiti di aggregazione di cui agli articoli 7 e 8 o che sono già inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte.

3. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione dei contributi annuali, i destinatari degli stessi, l'entità e le modalità di concessione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.

4. La Regione, al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni anche da parte dei comuni non obbligati in base alla normativa statale, nelle misure di sostegno di cui al presente articolo, considera prioritariamente i progetti di unione o convenzione fra comuni superiori e inferiori a 5000 abitanti.

5. La Giunta regionale può prevedere l'assegnazione di appositi contributi per l'elaborazione di specifici progetti di nuove forme di gestione associata o di riorganizzazione delle esistenti.

Art. 10.

Supporto tecnico-organizzativo

1. La Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.

Capo VI

FUSIONE DI COMUNI

Art. 11.

Fusione di comuni

1. La fusione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

3. La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione di due o più comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunità locale.

4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero.

5. Gli incentivi finanziari sono erogati, per almeno un quinquennio, nella misura della media dei trasferimenti regionali continuativi, erogati nel triennio precedente la fusione, ai singoli comuni fusi, incrementata del cinquanta per cento.

Capo VII

NORME RELATIVE ALLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 12.

Unioni montane di comuni

1. L'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione assunta a maggioranza può chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni.

2. Il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, i comuni recepiscono o rigettano la proposta di cui al comma 1 e trasmettono il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci.

4. Se l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione montana di comuni coincide con l'ambito territoriale della comunità montana.

5. Se l'assenso per la costituzione di più unioni montane si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con le proposte presentate.

6. Se l'assenso si perfeziona per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione o delle unioni montane di comuni coincide con l'ambito dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 8.

7. I comuni, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 approvano lo statuto dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata.

8. La Giunta regionale, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 sancisce l'istituzione dell'unione montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

9. Nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di comuni, dalla data di istituzione, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

10. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'art. 15, commi 5, 6 e 7.

11. Alle unioni montane di comuni costituite in virtù dei commi 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

Art. 13.

Funzioni delle forme associative montane

1. L'unione montana di comuni può esercitare, in qualità di agenzia di sviluppo attraverso l'attribuzione di apposita delega a un assessore della giunta dell'unione montana di comuni, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

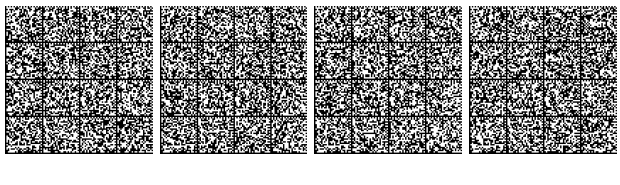

2. Con il provvedimento di cui all'art. 17 sono attribuite ai comuni facenti parte delle comunità montane preesistenti le funzioni relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata in un ambito territoriale corrispondente ai confini delle preesistenti comunità montane o loro scomposizioni in aree omogenee.

3. I comuni facenti parte delle comunità montane preesistenti gestiscono in forma associata:

a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;

b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;

c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 14.

Superamento delle comunità montane

1. Il Presidente della Giunta regionale, decorso il termine perentorio di cui al comma 3 dell'art. 12 e, ad esclusione dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, dispone con proprio decreto la nomina di un commissario per ciascuna comunità montana.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è dichiarata la decadenza degli organi della comunità montana, dei quali il commissario assume ogni potere.

3. Nei casi di cui al comma 4 dell'art. 12, la decadenza degli organi della comunità montana avviene automaticamente dalla data di istituzione dell'unione montana di comuni.

Art. 15.

Nomina del commissario e procedure di liquidazione

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario ne determina il relativo compenso.

2. I commissari svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali. In particolare:

a) garantiscono il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione;

b) assicurano la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;

c) adottano, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;

d) esercitano ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;

e) provvedono all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;

f) accertano la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale;

g) effettuano una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso gli enti anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;

h) accertano i procedimenti amministrativi in corso;

i) accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.

3. I commissari, per lo svolgimento dell'incarico, si avvalgono dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.

4. Le spese afferenti all'attività dei commissari sono a carico della liquidazione.

5. Entro il termine perentorio di novanta giorni dal conferimento dell'incarico i commissari trasmettono al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione avente ad oggetto il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue.

6. La Giunta regionale, acquisite le relazioni dei commissari, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o autorizzarne l'ulteriore corso.

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua attuazione. I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla successione.

8. Alla chiusura delle procedure di liquidazione, i commissari approvano un conto consuntivo straordinario e lo trasmettono alla Regione.

9. Le procedure di liquidazione si concludono entro centottanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6. Trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale.

Art. 16.

Estinzione delle comunità montane

1. Al termine della procedura di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara estinta la comunità montana.

2. Il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto.

Art. 17.

Trasferimento di funzioni delle preesistenti comunità montane

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 14, previo parere del CAL, provvede al conferimento delle funzioni amministrative già attribuite alle comunità montane e al riordino delle relative funzioni proprie, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, alle province o ai comuni.

2. Il provvedimento di riordino di cui al comma 1 stabilisce l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite ai comuni.

3. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire agli enti titolari delle funzioni conferite facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1° gennaio 2012.

4. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la Giunta regionale definisce le modalità di coordinamento tra le disposizioni contenute in atti, bandi e provvedimenti di sua competenza nelle materie di settore e l'assetto istituzionale del territorio risultante dall'attuazione degli articoli 12 e 14.

Art. 18.

Norme in materia di personale delle preesistenti comunità montane

1. La Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti e ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista dallo stesso.

3. La Regione favorisce la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali o di enti pubblici non economici con il personale proveniente dalle preesistenti comunità montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per dieci esercizi finanziari, nella misura del settanta per cento per i primi tre anni, del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno.

4. La Regione si fa carico della formazione del personale proveniente dalle comunità montane estinte ai fini della riqualificazione conseguente alla mobilità, anche attraverso modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze.

5. Il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie delle soppresse comunità montane di cui all'art. 16 prevede il trasferimento del relativo personale e delle conseguenti risorse finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1 gennaio 2012.

6. Il personale trasferito dalle comunità montane preesistenti ad altro ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle preesistenti comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'art. 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.

8. I processi di mobilità del personale delle preesistenti comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.

9. Al personale delle comunità montane soppresse può essere proposta, nel rispetto della normativa vigente, senza aumentare la relativa spesa, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.

10. La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso al beneficio, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro ed il periodo di applicazione dell'istituto nonché i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali delle soppresse comunità montane.

Capo VIII

MODIFICHE DI NORME

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16

1. L'art. 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) è sostituito dal seguente:

«Art. 50 *(Fondo regionale per la montagna)*. — 1. Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

a) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle imprese presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane;

b) una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'art. 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

c) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;

d) una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;

e) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16

1. L'art. 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 *(Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)*. — 1. Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite:

a) in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 50;

b) in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

c) in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;

d) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni.

2. Una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati.

3. Il programma delle iniziative di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 21.

Disposizioni finali

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del CAL, provvede al riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla base del principio della titolarità dell'esercizio della funzione conferita in capo ad un unico ente.

2. Con successivo ulteriore provvedimento, la Regione definisce le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, previsto dagli articoli 50 e 51 della l.r 16/1999, come modificati dalla presente legge.

Art. 22.

Abrogazione di norme

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima.

2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 51/1992;

b) tutti gli articoli della legge regionale 16/1999, ad eccezione degli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50 e 51;

c) la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare);

d) gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

e) la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni);

f) la legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure a sostegno dei piccoli comuni del Piemonte);

g) la legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 «Testo unico delle leggi sulla montagna»), ad eccezione dell'art. 29;

h) l'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 «Iniziativa popolare e degli enti locali e *referendum* abrogativo e consultivo» e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali»).

3. La data di decorrenza delle abrogazioni di cui al comma 2, lettere *b)* e *g)* è determinata al 31 dicembre 2012, o alla diversa data individuata con la legge di riordino della normativa regionale per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane.

Capo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012, agli oneri per la gestione associata di funzioni e servizi comunali previsti al Capo V si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB05011 e agli oneri derivanti dalla trasformazione delle Comunità montane previsti ai Capi VI e VII si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DB14191.

2. Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2013-2014, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo XI

DICHIARAZIONE D'URGENZA

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 settembre 2012

Il Vicepresidente: CAVALLERA

(Omissis).

12R0615

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2012, n. **0174/Pres.**

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2012)*

IL PRESIDENTE

Premesso che:

la legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, norma specifica per il settore dei trasporti, che prevede la concessione di finanziamenti per interventi che favoriscono lo sviluppo del trasporto combinato, a favore dei soggetti privati che operano nel settore dei trasporti, dei traffici e della movimentazione delle merci, con esclusione del contro proprio, aventi almeno una sede effettivamente operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

il Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 7/2004 - Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato, predisposto dall'allora competente Direzione centrale della Pianificazione territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di trasporto, conforme a quello autorizzato alla Commissione europea ed approvato con proprio decreto n 0213/Pres. del 28 giugno 2004, in quanto Aiuto di Stato specificatamente autorizzato;

con decisione del 10 giugno 2010, n. 3788 con la quale la Commissione europea ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto n. 645/2009 concernente la richiamata legge regionale 7/2004 ed il suo relativo Regolamento di applicazione;

Visto il comma 2, dell'articolo 5 citato Regolamento che recita testualmente: «Le domande riconosciute ammissibili ed inevase per carenza di fondi, rimangono valide, senza ulteriori formalità e salvo esplicita rinuncia dell'interessato, anche per l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione.»;

Considerato che tale previsione è stata inserita con lo scopo di salvaguardare, vista la specificità della norma, le istanze che dopo un anno dalla data di presentazione risultassero ancora inevase a causa di risorse a bilancio insufficienti;

Considerato altresì che tale limite temporale era stato ritenuto il tempo massimo di attesa per la formale concessione del contributo in relazione ad adeguate disponibilità finanziarie;

Rilevato che, a similitudine di quanto stabilito dalle precedenti decisioni della Commissione europea su tale regime di aiuto, anche nell'ultima citata decisione di proroga per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2015, l'impegno finanziario che la Regione aveva assunto in sede di rinotifica avrebbe dovuto comportare una adeguata posta di 12 milioni di euro, equivalenti a 2 milioni l'anno per il periodo di durata del regime;

Rilevato altresì che, rispetto a tali ripetuti impegni assunti nei confronti della Commissione europea nonché in considerazione della recente situazione economica, l'Amministrazione regionale non ha mai potuto inserire a bilancio adeguate risorse;

Considerato che la carenza di risorse a bilancio regionale, ha comportato l'allungamento dei tempi di formalizzazione delle concessioni contributive, a fronte delle istanze presentate, con la conseguente necessaria archiviazione di domande il cui periodo di giacenza ha oramai superato i limiti imposti dal Regolamento citato, seppur in presenza di rilevanti investimenti privati che nel frattempo sono stati già avviati per rispondere a pressanti esigenze del mercato;

Rilevato altresì che è pienamente conforme alle finalità del regime di aiuto, sostenere l'ammodernamento dell'infrastruttura e delle pertinenti attrezzature al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di trasporto merci e di sviluppare il trasporto combinato nella Regione Friuli-Venezia Giulia nella considerazione che tale azione va necessariamente perseguita nell'ambito del periodo di vigenza di tale regime;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1407 di data 2 agosto 2012 avente ad oggetto «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato")»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato")», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato»).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante interventi per lo sviluppo del trasporto combinato, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213.

2. È modificato l'articolo 5 del regolamento di cui al comma 1, in relazione all'istruttoria delle istanze contributive pendenti per carenza di fondi.

Art. 2.
Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 213/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 213/2004, le parole: «anche per l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione», sono sostituite dalle seguenti: «anche per tre esercizi finanziari successivi a quello di presentazione, a condizione che gli investimenti previsti complessivamente siano stati almeno avviati entro il primo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell'istanza di finanziamento».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 213/2004 è introdotto il comma 2 bis: «Il finanziamento delle domande di cui al comma 2 avviene in ordine cronologico sulla base dell'anno di presentazione della domanda di contributo».

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 settembre 2012, n. **0177/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2012)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia), e in particolare l'articolo 6, che prevede la realizzazione di interventi destinati a promuovere l'estensione, il miglioramento e l'adeguamento innovativo della dotazione tecnologica strutturale del sistema scolastico regionale, rinviando a norme regolamentari di attuazione la specifica disciplina dei contributi e delle relative modalità procedurali;

Visto il «Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia)», emanato con proprio decreto 11 ottobre 2006, n. 0306/Pres. e modificato con proprio decreto 24 marzo 2009, n. 081/Pres., di seguito Regolamento;

Viste in particolare, nell'ambito di detto Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16, recanti la disciplina attuativa degli interventi per la dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, previsti dal citato articolo 6 della legge regionale 8/2006;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6 della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2012 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), concernenti l'adozione di un Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale e in particolare la disposizione di cui al comma 6 lettera *c)* che prevede, nell'ambito del Programma stesso, interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8/2006;

Visto altresì il comma 8 che introduce nell'ambito delle misure a sostegno delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della sopraccitata legge regionale 8/2006, anche le apparecchiature e attrezzature informatiche di uso individuale;

Attesa l'esigenza di adeguare e aggiornare le suindicate disposizioni del Regolamento, per consentirne l'applicabilità ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal citato articolo 7, comma 6, della legge regionale 14/2012;

Rilevato che, in particolare, attualmente non risulta più applicabile il criterio di priorità fissato dall'articolo 15 del Regolamento, in quanto nessuna istituzione scolastica ha beneficiato, nell'esercizio precedente, del sostegno regionale per le finalità di cui trattasi, non essendo rifinanziata ormai da alcuni anni la relativa linea contributiva;

Considerata pertanto la necessità di introdurre nuovi criteri di priorità;

Ritenuto di definire tali criteri tenendo conto, al contempo, dell'evoluzione recentemente intervenuta nella materia in ambito europeo e nazionale, con specifico riferimento alle azioni attuate nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, all'Agenda digitale italiana - prevista dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) - nonché all'Atto di indirizzo di data 3 aprile 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha individuato lo sviluppo dell'Agenda digitale italiana tra le priorità del settore, prevedendo azioni volte a riqualificare la scuola per rendere l'offerta formativa coerente con l'innovazione sociale, attraverso la trasformazione degli ambienti di apprendimento;

Ritenuto inoltre di conformare il disposto dell'articolo 12 del Regolamento al vigente articolo 6 della legge regionale 8/2006, come integrato dal citato articolo 7, comma 8, della legge regionale 14/2012, e di apportare agli articoli 13 e 14 del Regolamento stesso le modifiche necessarie ad adeguarne le disposizioni per quanto riguarda la specificazione delle tipologie di iniziative finanziabili, il limite massimo della spesa ammissibile nonché l'entità del contributo concedibile, da determinarsi in misura pari al cento per cento di detta spesa, al fine di assicurare la maggiore efficacia degli interventi in argomento;

Ritenuto infine di modificare le disposizioni del Regolamento concernenti l'individuazione della struttura competente all'attuazione degli interventi, al fine di adeguarle all'assetto organizzativo attuale, come definito dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1477 del 30 agosto 2012, con la quale è stato approvato, per le finalità sueposte, il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma i, lettera *r)*;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306.

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306.

Art. 2.
Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 306/2006, le parole: «Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di istruzione».

Art. 3.
Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 306/2006, le parole: «Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di istruzione».

Art. 4.
Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 306/2006, dopo le parole: «attrezzature informatiche,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle di uso individuale,».

Art. 5.
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 306/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di domanda approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione e sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica interessata, sono presentate al Servizio competente in materia di istruzione entro il giorno 1° marzo di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000.».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1 bis. Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate. Ogni domanda può avere ad oggetto più tipologie di iniziative.»;

c) al comma 2, dopo la parola «spesa» sono inserite le seguenti: «distinto per iniziativa»;

d) il comma 2 bis è abrogato;

e) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma:

«2 ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione, da pubblicare sul *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia, è determinato annualmente l'importo massimo della spesa ammissibile.».

Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 306/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.
Spese ammissibili ed entità del contributo

«1. Sono ammissibili a contributo, entro il limite massimo fissato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2 ter:

a) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di Lavagne Interattive Multimediali, di seguito LIM, conformi ai requisiti prescritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di altre apparecchiature e attrezzature informatiche; dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source;

c) le spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo.

2. L'entità del contributo è determinata in misura pari al cento per cento della spesa ammissibile.».

Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 306/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.
Criteri di priorità e limiti del contributo

1. Al soddisfacimento delle domande di contributo riconosciute ammissibili si provvede mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) iniziative proposte da istituzioni scolastiche primarie e secondarie, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di LIM, entro i limiti di cui al comma 3;

b) iniziative proposte da istituzioni scolastiche primarie e secondarie, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche diverse dalle LIM e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza;

c) iniziative proposte da istituzioni scolastiche con riferimento alle sole scuole dell'infanzia, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di LIM o di altre apparecchiature e attrezzature informatiche e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza;

d) iniziative proposte presentate da istituzioni scolastiche aventi ad oggetto la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete.

2. All'interno di ciascuno dei gruppi di iniziative di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, l'ordine di priorità delle stesse è determinato dal maggior numero di alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche rispettivamente proponenti; all'interno del gruppo di iniziative di cui al comma 1, lettera *c)*, l'ordine di priorità delle stesse è determinato dal maggior numero di alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia delle istituzioni scolastiche rispettivamente proponenti.

3. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, il contributo è limitato, per ciascuna delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie rientranti nelle seguenti categorie, alla copertura integrale delle spese relative alle attrezzature rispettivamente indicate:

a) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti inferiore o pari a 300: una sola LIM;

b) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti compreso fra 301 e 650: due LIM; qualora le medesime istituzioni scolastiche abbiano già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità: una LIM;

c) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti superiore a 650: tre LIM; qualora le medesime istituzioni scolastiche abbiano già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità: due LIM.

4. Ai fini dell'applicazione del disposto dei commi 2 e 3, si fa riferimento al numero degli alunni che risultano iscritti all'avvio dell'anno scolastico in corso.

Art. 8.
Abrogazione dell'allegato C) *del decreto del Presidente della Regione 306/2006*

1. L'allegato *C)* del decreto del Presidente della Regione 306/2006 è abrogato.

Art. 9.
Disposizione transitoria

1. Per il 2012, le domande dirette ad ottenere il contributo di cui all'articolo 12 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 306/2006 sono presentate entro il 26 ottobre 2012.

2. Sono comunque fatte salve le domande già presentate, purché integrate entro il termine di cui al comma 1 degli elementi previsti dal modello approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2012, n. **0180/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2012)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante «Disciplina organica del turismo» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ed in particolare l'art. 6, commi da 82 a 87, con il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2006 n. 0381/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento avente ad oggetto «L.R. n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica»;

Visto il proprio decreto 28 marzo 2007, n. 077/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 15 dell'11 aprile 2007, con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento emanato con decreto n. 0381/Pres./2006;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2010, n. 0130/Pres. pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 25 del 23 giugno 2010, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento emanato con decreto n. 0381/PreS./2006;

Visto il proprio decreto 12 aprile 2012, n. 085/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 17 del 26 aprile 2012, con cui sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento emanato con decreto n. 0381/Pres./2006;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire un migliore esame dei progetti avanzati e la determinazione delle proposte di finanziamento, da parte del Comitato strategico, sostituire l'articolo s del Regolamento, emanato con decreto n. 0381/Pres./2006 fissando i criteri di valutazione delle iniziative per l'individuazione dell'intensità contributiva, di cui all'allegata Tabella «A»;

Ritenuto opportuno inoltre introdurre le specifiche, relative agli interventi di cui trattasi, meglio esplicitate nel testo allegato al presente provvedimento, in adeguamento alle normative vigenti;

Ravvisata quindi, la necessità di apportare le modifiche di cui sopra, al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0381/Pres./2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 30 agosto 2012;

Decreta:

1. È emanato, per quanto espresso in premessa, il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (L.R. n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (L.R. n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (L.R. n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Cumulabilità dei finanziamenti)*. — 1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, i finanziamenti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, i finanziamenti di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito. In ogni caso la somma di più finanziamenti non può essere superiore alla spesa totale dell'iniziativa.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Valutazione delle iniziative)*. — 1. Le iniziative sono valutate, alla luce della rilevanza strategica internazionale e nazionale e del rilievo regionale e locale, sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza turistica dell'iniziativa:

internazionale (punti da 16 a 20);

nazionale (punti da 11 a 15);

regionale (punti da 5 a 10)

b) ricadute turistiche dell'iniziativa (punti da 12 a 48):

c) tipologie di iniziative promozionali:

numero di enti e organismi coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa (punti da 3 a 8);

particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio (punti da 5 a 10);

storicità della manifestazione (punti da 5 a 10);

innovazione (grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte) (punti da 7 a 20);

d) carattere consolidato dell'iniziativa:

iniziativa già finanziata nell'ultimo biennio (punti 5);

iniziativa non finanziata nell'ultimo biennio (punti 7);

e) importo del finanziamento richiesto:

finanziamento richiesto fino al 50% della spesa complessiva da sostenere (punti 7);

finanziamento richiesto compreso tra il 51% ed il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 5);

finanziamento richiesto oltre il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 3);

f) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dall'iniziativa (punti da 12 a 40);

g) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con l'iniziativa (punti da 5 a 30).

2. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 80 punti.».

Art. 4.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. All'art. 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel rispetto delle percentuali massime di cui al comma 1, l'intensità del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'allegato *A)*.».

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: « secondo quanto indicato nell'allegato *A)* ed»;

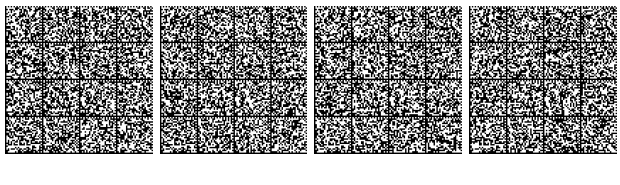

b) le parole: «e nel rispetto della ripartizione delle risorse disponibili di cui all'art. 8.» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. All'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. È consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'art. 3, comma 2, entro il limite massimo del 20 per cento nell'ambito dell'ammontare complessivo della spesa ammessa, a condizione che non vengano apportate variazioni tali da alterare significativamente le finalità ed i contenuti del progetto inizialmente presentato.».

2. Al comma 2, le parole: «misura tale da non superare, rispetto alla spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario, le percentuali di cui all'art. 6» sono sostituite dalle parole: «in percentuale rispetto alla spesa ritenuta ammissibile».

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 381/2006.

2. Le domande per le iniziative da realizzarsi nel corso dell'anno 2013 sono presentate entro il 31 ottobre 2012.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

12R0618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2012, n. **0181/Pres.**

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2012)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, recante "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" e, successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 13 della menzionata legge regionale che, al fine di garantire la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o abbandono nonché la tutela del diritto dei minori alla famiglia, prevede interventi per il sostegno delle adozioni e dell'affidamento familiare;

Visto, inoltre, il comma 6 dello stesso art. 13 il quale dispone che con regolamento regionale siano determinati sia i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità in questione, sia la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei contributi previsti a sostegno delle adozioni e dell'affidamento familiare;

Visto il proprio decreto 30 giugno 2009, n. 0168/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'art. 13, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

Atteso che dall'esperienza applicativa del sopra richiamato regolamento è emersa la necessità di rivedere il succitato Regolamento al fine di migliorare le procedure amministrative e, in particolare, di semplificare l'iter per la concessione dei contributi da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei comuni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 25 luglio 2012, con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'art. 13, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)";

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'art. 13, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'art. 13, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art. 13, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 11/2006, nonché la misura, le modalità e i criteri per la concessione, da parte del Servizio sociale dei Comuni (SSC), di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) dei benefici finalizzati a sostenere le famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, nonché garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia.

Art. 2.
Destinatari dei finanziamenti

1. Ai sensi dall'art. 13, comma 5, della legge regionale 11/2006 i destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono gli enti gestori del SSC.

Art. 3.
Criteri di riparto ed erogazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite come segue:

a) il 50 % sulla base della popolazione adulta, compresa nella fascia di età 25-64 anni, residente in ogni ambito distrettuale;

b) il 50 % sulla base del numero di adozioni e di affidi familiari attuati in ogni ambito distrettuale risultanti dalla rilevazione più aggiornata.

2. Le risorse di cui all'art. 1 sono trasferite agli enti gestori del SSC annualmente in un'unica soluzione.

Art. 4.
Oggetto del finanziamento

1. I fondi trasferiti agli enti gestori del SSC secondo il riparto di cui all'art. 3 sono destinati ai seguenti interventi:

a) sostegno delle spese sostenute dalle famiglie e derivanti dalle procedure di adozione internazionale;

b) sostegno di adozioni di minori italiani e stranieri, di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

c) sostegno e promozione dell'affidamento familiare. Sono esclusi gli affidamenti presso comunità, anche di tipo familiare.

2. Gli enti gestori del SSC destinano i fondi trasferiti secondo le seguenti modalità:

a) il 30 % per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) il 70 % per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

3. L'eventuale disponibilità residua di una delle quote, accertata prima del termine per la rendicontazione, può essere destinata in tutto o in parte all'altra quota.

4. Ai benefici di cui agli articoli 5 e 6 sono ammesse le famiglie che possiedono un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche, non superiore a € 50.000,00 annui.

5. Il limite economico di cui al comma 4 è aggiornato annualmente, con decreto del Direttore del Servizio competente, sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno.

6. Le spese sostenute dalle famiglie devono essere dimostrate da idonea documentazione giustificativa.

Art. 5.
Benefici riferiti alle adozioni internazionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a)

1. Con riferimento alle adozioni internazionali, il finanziamento regionale è destinato a rimborsare nella misura massima del 70%, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute nel periodo intercorrente tra il conferimento del mandato all'ente autorizzato e la data di ingresso in Italia dell'adottando o adottato e attestate dall'ente autorizzato come indispensabili al completamento dei necessari adempimenti burocratico-amministrativi, per un importo massimo complessivo di 7.500,00 euro.

Art. 6.
Spese e benefici riferiti alle adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap di cui all'art. 4, comma 1, lettera b)

1. Con riferimento alle adozioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, il finanziamento regionale è destinato a far fronte alle seguenti spese:

a) spese per servizi e interventi di sostegno al minore, comprensivi di quelli di supporto scolastico-educativo, attivati a suo favore direttamente dal Servizio sociale dei Comuni;

b) interventi economici a rimborso delle spese sostenute direttamente dalle famiglie per le medesime tipologie di servizi e interventi di cui alla lettera *a)*, qualora gli stessi non siano stati attivati dal SSC e siano previsti dal progetto personalizzato concordato con lo stesso entro sei mesi dalla notizia del decreto di adozione e per un periodo massimo di 12 mesi complessivi;

c) interventi economici a rimborso delle spese sostenute direttamente dalle famiglie per prestazioni e presidi sanitari a favore del minore qualora non forniti dal sistema sanitario regionale, per la stessa durata degli interventi di cui alla lettera *b)*

Art. 7.
Spese e benefici riferiti al sostegno e alla promozione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)

1. Con riferimento agli affidamenti familiari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, le risorse regionali sono destinate a:

a) contribuire alle spese per servizi e interventi di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale, attivati a favore del minore direttamente dal SSC e finalizzati all'aiuto personale del minore soltanto qualora non garantiti da altri benefici normativi in materia di disabilità e di affidamento familiare;

b) rimborsare le spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, soltanto qualora non siano sostenute da altri benefici normativi in materia di affido familiare e qualora non siano attivati i servizi e gli interventi di cui alla lettera *a)*, per interventi, previsti dal progetto di affido concordato con il SSC titolare del progetto individualizzato sul minore, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore;

c) rimborsare le spese sostenute direttamente dalle famiglie per prestazioni e presidi sanitari a favore del minore qualora non forniti dal sistema sanitario regionale;

d) integrare il sostegno economico previsto dal Servizio sociale dei Comuni a favore delle famiglie affidatarie nell'ambito del progetto personalizzato per un importo massimo del 50% della pensione minima INPS erogata ai lavoratori dipendenti al 31 gennaio di ciascun anno. La quota integrativa così determinata viene ridotta rispettivamente del 25% e del 50% nei casi di affidamento esclusivamente diurno o notturno;

e) fino a un massimo del 10% della quota complessiva riferita agli affidamenti familiari di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, è destinata ad azioni e interventi volti a promuovere l'istituto dell'affidamento.

Art. 8.
Rendicontazione

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 9.
Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale salute e protezione sociale dispone verifiche contabili a campione nei confronti di almeno uno dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Art. 10.
Debito informativo

1. Gli enti gestori del SSC forniscono alla Direzione centrale competente le informazioni, corredate anche da documentazioni e dati di spesa riguardanti le diverse tipologie d'intervento, richieste ai fini della valutazione dell'efficacia degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 11.
Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0168/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'art. 13, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettere *b)* e *c)* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

12R0619

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. **44/R.**

Modifiche al decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 42 del 3 agosto 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente decreto:
(Omissis).

Art. 1.
Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. L'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro») è sostituito dal seguente:

«Art. 11. *(Contenuto della sezione).* — 1. La sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro" contiene i dati e le informazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. I dati e le informazioni di cui all'allegato B sono trasmessi relativamente a:

a) contratti di lavori pubblici, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 8, secondo periodo del decreto legislativo n. 163/2006;

b) contratti di fornitura con posa in opera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo n. 163/2006;

c) contratti di servizi per i quali sia previsto l'impiego diretto della manodopera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, corrispondenti:

1) alle categorie 1, 10, 12, 14 e 16 dell'allegato II A al decreto legislativo n. 163/2006;

2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell'allegato II B al decreto legislativo n. 163/2006.

3. I dati di cui all'allegato 13, lettere da *a)* ad *h)* ed *r)* sono trasmessi anche per i contratti di cui al comma 2 di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 8, secondo periodo e comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006.

4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi unitamente alla pubblicazione dell'esito della procedura di appalto di cui all'art. 10, comma 3, lettera *c)* della legge regionale n. 38/2007, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 20, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2.

5. Nei dati e nelle informazioni di cui al comma 2 non sono compresi quelli relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché quelli relativi ai contratti per i quali non sia previsto l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dall'art. 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. *(Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni).* — 1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro":

a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per i dati di cui all'allegato B, lettere da *a)* ad *h)* e da *j)* ad *n)*;

b) entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, per quelli di cui all'allegato B, lettera *i)*;

c) entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento al quale l'informazione si riferisce, per i dati di cui all'allegato B, lettere da *o)* a *s)*;

d) entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all'allegato B, lettera *t)*.

2. I dati di cui all'allegato B, lettere da *a)* ad *h)* sono trasmessi in ogni caso con preavviso di almeno due giorni dall'effettivo inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.

3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE») ed in caso di interventi effettuati nell'ambito di contratti aperti e/o accordi quadro di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 163/2006, le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse, nei soli casi in cui l'intervento preveda una durata superiore ai due giorni, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori o di esecuzione del contratto».

Art. 3.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. Il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all'art. 11, nei dati e nelle informazioni di cui al comma 1 non sono compresi quelli relativi:

a) ai contratti di importo pari o inferiore a euro 150.000;

b) ai contratti esclusi, di cui agli articoli da 19 a 26 del decreto legislativo n. 163/2006;

c) ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo n. 163/2006 limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato C, paragrafo 1, lettere da *e)* a *i)*;

d) ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 curo limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato C, paragrafo 1, lettera *g)*, punto 1 (importo e date degli stati di avanzamento emessi) e punto 2 (modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento);

e) ai contratti per i quali non sia previsto l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010».

Art. 4.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2010 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. I contratti di acquisto in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo n. 163/2006 non sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 38/2007, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, lettere, *b)* e *c)*».

Art. 5.

Modifiche all'art. 42 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. Il comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008 è sostituito dal seguente: «1. Per l'esercizio delle funzioni di tutor di cantiere, individuato con le procedure di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 163/2006, è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del decreto legislativo n. 81/2008».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/ R/2008 è inserito il seguente: «1-*bis*. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 38/2007, gli organismi paritetici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, possono supportare le stazioni appaltanti per l'individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1».

Art. 6.

Modifiche all'art. 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. è sostituita dalla seguente: «*a)* per conto esclusivo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, definiti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale;».

Art. 7.

Modifiche all'art. 56 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. Il comma 1 dell'art. 56 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008 è sostituito dal seguente: «1. A seguito dell'aggiudicazione della gara la Regione procede alla stipula del contratto generale con l'aggiudicatario. Il contratto generale contiene l'obbligo espresso, a carico dell'aggiudicatario medesimo, di consentire l'adesione a tutte le amministrazioni di cui all'art. 50, comma 2, oppure, nei casi di cui all'art. 54, alle amministrazioni sottoscrittici della convenzione di cui al medesimo art. 54 nonché alle eventuali ulteriori amministrazioni che possono aderire con le modalità definite dalla convenzione stessa, ai sensi di quanto previsto all'art. 55, comma 1, lettera *e)*».

Art. 8.

Modifiche all'art. 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008 è sostituita dalla seguente: «*a)* la stipulazione di apposito contratto con l'aggiudicatario, qualora sia necessario per la validità del contratto;».

Art. 9.

Modifiche all'art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008 è sostituita dalla seguente: «*b)* per gli appalti di cui all'art. 50, comma 2, lettera *b)*, l'aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell'adesione, la cauzione a favore delle altre amministrazioni aderenti al contratto. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell'invito, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione delle altre amministrazioni aderenti».

Art. 10.

Modifiche all'art. 60 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. Il comma 3 dell'art. 60 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008 è sostituito dal seguente: «3. Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, in coordinamento con il direttore del l'esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione della prestazione e nella fase di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto».

2. Il comma 4 dell'art. 60 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008 è abrogato.

Art. 11.

Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008 è sostituito dal seguente:

«Allegato B - Archivio dei contratti pubblici: dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro (art. 11).

L'archivio contiene i seguenti dati:

a) oggetto del contratto;

b) tipologia dei lavori o dei servizi da eseguire o della fornitura e, nel caso di contratti di forniture, se sia prevista posa in opera;

c) nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 32, anche a seguito di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 3;

d) indirizzo del cantiere o del luogo in cui si esegue il contratto;

e) prezzo a base di gara ed importo degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006;

f) data di aggiudicazione;

g) data di inizio e termine dei lavori o di esecuzione definiti nel contratto;

h) denominazione e codice fiscale dell'operatore economico titolare del contratto ed eventualmente dell'esecutore;

i) denominazione e codice fiscale dell'operatore economico subappaltatore o sub-contraente nonché tipo di prestazione e data di autorizzazione del subappalto o del sub-contratto;

j) redazione dei seguenti documenti, ove richiesti:

1) piano di sicurezza e coordinamento e nominativo del coordinatore della sicurezza per la progettazione;

2) documento unico di valutazione dei rischi di interferenza e nominativo del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa che lo ha redatto;

k) nominativo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;

l) estremi dell'atto di nomina del direttore operativo ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 38/2007, e relativo nominativo;

m) nominativo del tutor nei casi previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 38/2007;

n) presentazione da parte dell'affidatario e valutazione da parte della stazione appaltante di eventuali misure aggiuntive e migliorative per la sicurezza o requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, ai sensi dell'art. 14, comma l, della legge regionale n. 38/2007;

o) esito negativo della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 38/2007;

p) mancata aggiudicazione definitiva o mancato pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge regionale n. 38/2007;

q) inadempienze rilevate dalla stazione appaltante relativamente alle disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro di cui all'art. 23, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale n. 38/2007;

r) elenco delle segnalazioni di infortuni avvenuti nel cantiere, tenuto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *c)* della legge regionale n. 38/2007 con diagnosi superiore a trenta giorni lavorativi;

s) data di sospensione e ripresa dell'esecuzione per i contratti di lavori;

t) data effettiva del termine dei lavori o di esecuzione del contratto, ammontare complessivo delle ore lavorate e numero delle segnalazioni di infortunio di cui all'art. 23, comma 1, lettera *e)* della legge regionale n. 38/2007 con diagnosi superiore a tre giorni lavorativi».

Art. 12.

Modifiche dell'allegato C del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R/2008

1. Il punto 1 della lettera *g)* del paragrafo 1 dell'allegato C del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R12008 è sostituito dal seguente: «1. importo e date degli stati di avanzamento, relativo ammontare delle ore lavorate e numero delle segnalazioni di infortunio di cui all'art. 23, comma 1, lettera *c)* della legge regionale n. 38/2007 con diagnosi superiore a tre giorni lavorativi;».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2012

ROSSI

(Omissis).

12R0601

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. **45.**

Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 43 dell'8 agosto 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità dell'intervento

1. Al fine di incrementare in Toscana gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), la Regione, con la presente legge, disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2013.

Art. 2.

Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, le persone giuridiche private, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'art. 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di:

a) imprese in difficoltà economica;

b) banche;

e) fondazioni bancarie;

d) compagnie e imprese di assicurazione.

2. I soggetti di cui al comma 1, diventano beneficiari delle agevolazioni fiscali laddove effettuino erogazioni liberali a favore dei progetti di intervento finanziabili, individuati all'art. 3.

Art. 3.

Progetti di intervento finanziabili e soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Sono finanziabili con le erogazioni effettuate da parte dei soggetti di cui all'art. 2, i progetti di intervento realizzati in Toscana promossi da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

2. Il regolamento di cui all'art. 5, disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1.

Art. 4.

Tipologia e misura dell'agevolazione

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti di cui all'articolo 3. L'agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis» e il relativo importo complessivo è concesso fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 annui, così destinati: almeno il 70 per cento per progetti concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, fino al 30 per cento per progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente la ripartizione del fondo di cui al comma l, fra le due tipologie di progetti.

3. Al fine di evitare che il numero delle istanze ecceda l'importo massimo indicato al comma I , con il regolamento di cui all'art. 5, viene definito un sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali, sulla base di una dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, della volontà di effettuare l'erogazione liberale.

4. Il regolamento di cui all'art. 5, stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettivamente effettuata, decorso il quale la prenotazione dell'agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

Art. 5.

Regolamento attuativo e convenzione con l'Agenzia delle entrate

1. Con regolamento attuativo, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono disciplinati, in riferimento al credito d'imposta sull'IRAP, i termini e le modalità applicative relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze, nonché l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni.

2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui all'art. 3, nonché le modalità di prenotazione del credito di imposta ed il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui all'art. 4, comma 4.

3. Il Presidente della Giunta regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate, che disciplini i rapporti tra la Regione e l'Agenzia delle entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, sono autorizzate nella misura massima di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e fanno carico agli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 «Imposte e tasse» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013 e 2014.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 -2014, annualità 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2013:

in diminuzione, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», euro 1.000.000,00;

in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi-spese correnti», euro 1.000.000,00;

anno 2014:

in diminuzione, UPB 111 di entrata «Imposte e tasse», euro 1.000.000,00;

in diminuzione, UPB 741 di spesa «Fondi-spese correnti», euro 1.000.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. A decorrere dall'anno 2014, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l'attuazione della presente legge, contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

a) il numero di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 3;

b) l'ammontare delle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, distinte per tipologia di progetto e provincia;

e) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;

d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

Art. 8.

Efficacia differita

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2012.

(Omissis).

12R0598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. **46/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato").

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 44 del 14 agosto 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione della rubrica del Capo II del d.p.g.r. 55/R/2009

1. La rubrica del capo II del regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) è sostituita dalla seguente: «Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. L'art. 2 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 – Dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese.

1. Ai fini dell'annotazione artigiana nella sezione speciale delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.

2. La dichiarazione per l'annotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa), come modificata dal decreto direttivo del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.

3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).

4. Al momento della presentazione della dichiarazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica, ai fini delle ricevibilità, la regolarità formale della dichiarazione ai sensi della normativa statale in materia di iscrizione al registro delle imprese, ed in particolare accerta la sottoscrizione della dichiarazione e l'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. L'art. 3 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 – Trasmissione alla regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane.

1. La regione Toscana ottiene le informazioni sulle imprese artigiane attraverso il sistema informatico di trasmissione dei dati inerenti il registro delle imprese delle CCIAA.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. L'art. 4 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese.

1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 53/2008 sia sulla base di quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.

2. Le CCIAA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, adottando gli stessi criteri d'individuazione utilizzati per la generalità delle imprese.

3. Le CCIAA procedono inoltre al controllo quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni. tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali.

4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttiva per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, nonché per individuare ulteriori ambiti in cui procedere a controlli di tipo puntuale.

5. Il provvedimento di cancellazione dell'annotazione è comunicato all'impresa mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante modalità di comunicazione telematica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e dì fornire ricevute opponibili a terzi».

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 4-*bis *nel d.p.g.r. 55/R/2009*

1. Dopo l'art. 4 del d.p.g.r. 55/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* – Perdita del requisito di impresa artigiana.

1. Nei casi in cui l'impresa ometta di presentare le dichiarazioni di cui all'art. 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) entro i termini previsti, la CCIAA avvia d'ufficio il procedimento per la cancellazione dell'annotazione artigiana o per la modifica della partecipazione dei soci.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato, titolare o socio partecipante di impresa artigiana regolarmente iscritto nel registro delle imprese e annotato come artigiano nella sezione speciale, presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 55/R/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del d.p.g.r. 55/R/2009 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato al conseguimento della qualifica di maestro artigiano deve essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed annotato come artigiano nella sezione speciale.».

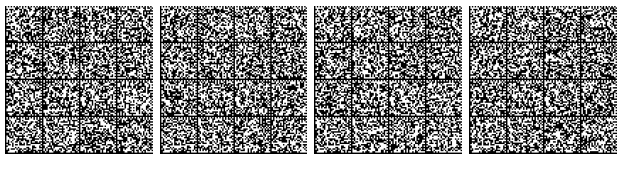

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 agosto 2012

ROSSI

(Omissis).

12R0602

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2012, n. **11.**

Ridefinizione delle aree contigue alle Aree naturali protette - Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 33/I-II del 27 luglio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione della legge regionale n. 9/1995

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 32 della legge n. 394/1991, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.

2-*ter*. La deliberazione di cui al comma 2-*bis* produce effetti dalla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2-*quater*. La Regione provvede ad adeguare la cartografia, i piani ed i programmi di cui al comma 2 conformemente alla ridefinizione delle aree contigue.»

Art. 2.

Norma finale

1. La Giunta regionale avvia il procedimento per la ridefinizione dell'area contigua all'Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco» ai sensi dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 17, della legge regionale n. 9/1995, come introdotti dalla presente legge, entro sessanta giorni decorrenti dalla nomina del Presidente dell'unione speciale dei comuni di cui all'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), nel cui territorio è compresa l'area contigua medesima. Qualora l'area contigua ricada nel territorio di più unioni speciali di comuni, il termine di cui al primo periodo decorre dall'ultimo atto di nomina del Presidente delle unioni interessate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 luglio 2012

MARINI

(Omissis).

12R0603

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2012, n. **11.**

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).

(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *dell'Umbria - serie generale - n. 32 del 25 luglio 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28), è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della l.r. 28/2001 tutti gli interventi di cui al Titolo II o autorizzati ai sensi dello stesso Titolo II sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 149, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).».

2. Il comma 4 dell'articolo 1 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«4. Per gli interventi che interessano aree o ambiti territoriali tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)* e *b)* del d.lgs. n. 42/2004, delle norme comunitarie di cui alla Direttiva del Consiglio 92/43 CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e delle norme in materia di parchi ed aree protette, restano ferme le rispettive discipline vigenti.».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Nel caso di interventi edilizi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, si applica quanto stabilito dall'articolo 22-*bis* della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della stessa l.r. 1/ 2004.».

Art. 2.

Integrazione all'art. 4

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Per il mancato adempimento previsto al comma 1, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

3-*ter*. Nel caso di interventi selvicolturali conto terzi eseguiti da ditte boschive non iscritte all'elenco di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2001, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori, dandone comunicazione all'ente competente per territorio ai fini dell'emissione di un'ordinanza di sospensione, e si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 ed 11 della l.r. 28/2001.

3-*quater*. Nel caso di interventi selvicolturali non finalizzati a soddisfare i fabbisogni dell'azienda agricola ed eseguiti con operatori non muniti di patentino ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 28/2001, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 ed 11 della l.r. 28/2001.».

Art. 3.

Modificazione e integrazione all'art. 5

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«2. Nei boschi di alto fusto le piante che si intendono abbattere devono essere contrassegnate sull'intera superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nei boschi cedui in conversione le piante che si intendono abbattere devono essere contrassegnate, su una superficie dimostrativa non inferiore al venti per cento della superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale.».

Art. 4.

Modificazione ed integrazioni all'art. 6

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PPT di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste all'articolo 5, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco.

4-*ter*. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori di cui al comma 4-*bis* gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 8

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 7/2002, le parole: «comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «unione speciale di comuni».

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del r.r. 7/2002, le parole: «dalle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «dalle unioni speciale di comuni».

Art. 6.

Modificazione all'art. 9

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 7/2002, le parole: «al limite altitudinale della vegetazione arborea attuale"» sono sostituite dalle seguenti: «a quote superiori a 1.500 metri sul livello del mare».

Art. 7.

Modificazione all'art. 17

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «della l.r. 28/2001» sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 8.

Modificazione all'art. 18

1. Il comma 6 dell'articolo 18 del r.r. 7/2002 è abrogato.

Art. 9.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 19

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

«2. L'ente competente per territorio stabilisce i casi in cui il materiale legnoso, che risulta alterato dagli agenti patogeni, deve essere completamente rimosso o distrutto.».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «di inadempienza.» è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso che l'intervento venga effettuato direttamente dal proprietario deve essere presentata comunicazione di intervento conforme all'Allegato H.».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Nel caso di interventi eseguiti senza la comunicazione prevista al comma 3, gli organi di vigilanza possono intimare la sospensione dei lavori e si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

4-*ter*. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori di cui al comma 4 bis gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.».

Art. 10.

Integrazione del r.r. 7/2002

1. Dopo l'articolo 19 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-*bis* (Sostituzione nella gestione dei boschi) – 1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della l.r. 28/ 2001, l'Agenzia forestale regionale può sostituirsi, su indicazione dell'unione speciale di comuni o della Regione, nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di fasce antincendio nelle aree a rischio di incendio;

b) nel caso ricorrente all'articolo 18, comma 4;

c) nel caso di instabilità fisico-meccanica di soprassuoli posti al margine di strutture, infrastrutture o aree ad uso pubblico.».

Art. 11.

Modificazione all'art. 20

1. Al comma 6 dell'articolo 20 del r.r. 7/2002, le parole: «per i motivi indicati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di animali pascolanti,».

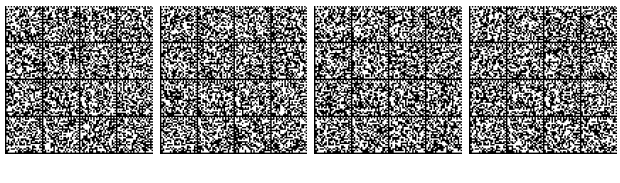

Art. 12.

Integrazione del r.r. 7/2002

1. Dopo l'articolo 20 del r.r. 7/2002 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 20-*bis (Realizzazione e manutenzione di appostamenti fissi di caccia)* – 1. Negli appostamenti fissi di caccia realizzati in data successiva al 1° settembre 2012 ed autorizzati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono consentiti nel primo anno dal rilascio della suddetta autorizzazione e previa comunicazione all'ente competente per territorio, il taglio dei polloni su una superficie non superiore a 1.000 metri quadrati e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12.

2. Negli appostamenti fissi esistenti alla data del 1° settembre 2012 sono consentiti l'abbassamento periodico dei polloni, previa preventiva comunicazione all'ente competente per territorio che rimane valida per i singoli periodi per i quali l'appostamento è autorizzato su tutta la superficie già sottoposta a precedenti interventi di abbassamento, e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12.

3. L'esecuzione di potature e spalcature in deroga a quanto stabilito all'articolo 12 può essere autorizzata dall'ente competente per territorio che può dettare opportune prescrizioni in relazione alla specie arborea, all'età e alle condizioni di salute delle piante interessate, al fine di garantire la stabilità e vitalità delle stesse.

4. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, delle autorizzazioni per appostamento fisso, il titolare deve provvedere al taglio raso terra dei polloni precedentemente abbassati ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per l'esecuzione di interventi in difformità alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

6. Per la mancata presentazione di comunicazione di intervento ai sensi dei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

7. Per l'esecuzione di interventi senza l'autorizzazione di cui al comma 3 e la mancata esecuzione degli interventi previsti al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

8. Per l'esecuzione di interventi difformi all'autorizzazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 9, lettera *a)* e 12 della l.r. 28/2001.

Art. 20-*ter (Gestione dei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali)* — 1. Nei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali sono consentiti gli interventi e le operazioni disciplinanti dalla legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione ecommercio dei tartufi).

2. Nel caso di interventi di potatura delle piante simbionti diversi da quelli indicati all'articolo 12 o non previsti dal piano triennale di miglioramento delle tartufaie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* della l.r. 6/1994, deve essere presentata comunicazione, conforme all'Allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

3. Nel caso di interventi selvicolturali che interessano i boschi di cui al comma 1, l'ente competente per territorio può impartire particolari prescrizioni di intervento finalizzate alla conservazione e al miglioramento dei boschi stessi.

4. Per il mancato adempimento a quanto indicato al comma 2, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2011.

5. Per il mancato rispetto delle prescrizioni previste al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 9, lettera *a)* e 12 della l.r. 28/ 2011.».

Art. 13.

Modificazione all'art. 21

1. Al comma 5 dell'articolo 21 del r.r. 7/2002, le parole: «dell'ente competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia forestale regionale».

Art. 14.

Modificazione all'art. 24

1. Il comma 3 dell'articolo 24 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

«3. L'esbosco del materiale legnoso, già allestito entro i termini indicati al comma 1, deve avvenire immediatamente e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio di cui ai commi 1 e 2. Il materiale commerciabile, quando non esboscato, deve essere concentrato negli spazi vuoti da ceppaie. Entro i successivi sessanta giorni l'esbosco del materiale già depezzato può avvenire tramite teleferiche, risine, animali da soma o altri sistemi e attrezzature che non danneggiano i ricacci delle ceppaie.».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 26

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 26 del r.r. 7/2002, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

2. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 26 del r.r. 7/2002, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Art. 16.

Modificazioni all'art. 27

1. L'articolo 27, comma 1 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, commi 1 e 2 nei boschi governati a ceduo, l'estensione di ogni singola superficie utilizzata accorpata all'interno di una stessa proprietà non può superare il limite di dieci ettari.».

2. Al comma 4 dell'articolo 27 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «l.r. 28/2001.» è aggiunto il seguente periodo: «Si considera irregolare solo la porzione di bosco tagliata in eccesso rispetto a quella indicata nella comunicazione o autorizzata.».

Art. 17.

Modificazione all'art. 28

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«2. Sono consentiti gli interventi finalizzati alla selezione ed allevamento di specie a legname pregiato presenti nel bosco o al miglioramento della biodiversità.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 30

1. L'articolo 30 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Trattamento delle matricine)* — 1. Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo in modo da rilasciare per il turno successivo i soggetti meglio conformati e più vigorosi, mantenendo una distribuzione possibilmente uniforme su tutta la superficie utilizzata o per gruppi.

2. Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi devono avere larghezza minima, misurata al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore a quattro metri e la superficie occupata da ogni gruppo non può essere inferiore alla superficie che ha come diametro la metà dell'altezza media delle matricine. La distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la proiezione delle chiome degli alberi posti ai margini dei gruppi, deve essere compresa tra una volta ed una volta e mezzo il valore dell'altezza media delle matricine, per una distanza massima di trenta metri. I gruppi così determinati devono costituire porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione.

3. Eventuali diradamenti all'interno dei gruppi devono essere autorizzati sulla base di un progetto di taglio redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 e per gli interventi difformi all'autorizzazione di cui al comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 48, comma 9, lettera *a)* della l.r. 28/2001.».

5. Per l'esecuzione di interventi senza l'autorizzazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 9, lettera *a)* e 11 della l.r. 28/2001.».

Art. 19.

Modificazioni all'art. 33

1. Al comma 5 dell'articolo 33 del r.r. 7/2002, le parole: «valori minimi stabiliti o autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «valori di 2/3 per le piante dell'età del turno, e a 1/3 per quelle di età multipla del turno, calcolati sul numero minimo stabilito al comma 1 o ai valori autorizzati di cui al comma 4».

2. Al comma 6 dell'articolo 33 del r.r. 7/2002, le parole: «valori massimi stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «valori massimi di consistenza complessiva indicati al comma 1».

Art. 20.

Integrazioni all'art. 34

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti un numero di matricine inferiore al numero massimo indicato all'articolo 33, comma 1, le matrici ne possono essere rilasciate nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso articolo 33.».

Art. 21.

Modificazione all'art. 37

1. Al comma 2 dell'articolo 37 del r.r. 7/2002, le parole: «dall'articolo 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42».

Art. 22.

Integrazione all'art. 38

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La capacità rigenerativa del bosco può essere valutata sulla base di utilizzazioni recenti in boschi limitrofi che avevano struttura ed età simile o sulla base dei seguenti aspetti:

a) capacità pollonifera delle specie principali;

b) stato fitosanitario e vigoria del popolamento;

c) intensità della matricinatura preesistente;

d) densità di ceppaie per ettaro;

e) numero di polloni presenti su ciascuna ceppaia.».

Art. 23.

Modificazione ed integrazione all'art. 42

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per la realizzazione di diradamenti di intensità superiore a quella indicata ai commi 1 e 2 deve essere presentato un progetto di taglio redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi indicati all'articolo 52.».

2. Al comma 4 dell'articolo 42 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono aggiunte: «e per interventi difformi dal progetto autorizzato di cui al comma 3-bis».

Art. 24.

Integrazione all'art. 51

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 51 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Nel caso di realizzazione di interventi senza l'autorizzazione indicata al comma 5, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, commi 3 e 7 della l.r. 28/ 2001.».

Art. 25.

Modificazioni all'art. 52

1. Il comma 1 dell'articolo 52 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Il rilascio dell'autorizzazione dei PPT, dei PGF e dei PFC, da parte dell'ente competente per territorio, è subordinato al possesso dell'autorizzazione prevista dalle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio se gli stessi contengono interventi non disciplinati dal Titolo II o interventi non autorizzabili, dall'ente competente per territorio, ai sensi del medesimo Titolo II.».

2. Al comma 3 dell'articolo 52 del r.r. 7/2002, le parole: «nel rispetto delle norme del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del presente regolamento».

Art. 26.

Modificazioni all'art. 56

1. Al comma 1 dell'articolo 56 del r.r. 7/2002, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

2. Al comma 4 dell'articolo 56 del r.r. 7/2002, le parole: «all'articolo 55» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 57».

3. Al comma 5 dell'articolo 56 del r.r. 7/2002, le parole: «ai comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».

Art. 27.

Modificazione all'art. 57

1. Al comma 1 dell'articolo 57 del r.r. 7/2002, le parole: «nel rispetto delle norme del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del presente regolamento».

Art. 28.

Modificazioni all'art. 58

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 58 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*b)* relazione geologica che definisca in particolare la geomorfologia dei luoghi, il livello di pericolosità idrogeologica, le condizioni di stabilità prima e dopo l'intervento e le metodologie da adottare per evitare dissesti ed erosioni anche in zone esterne a quelle di intervento;».

2. Al comma 5 dell'articolo 58 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «l.r. 28/2001» sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 29.

Modificazioni all'art. 59

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 59 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente: "*b)* relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;".

2. La lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 59 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*d)* sezioni e profilo del dissesto prima e dopo l'intervento di stabilizzazione con individuazione delle superfici di scorrimento;».

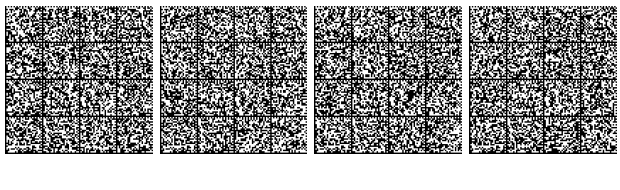

3. Al comma 5 dell'articolo 59 del r.r. 7/2002, dopo le parole: "l.r. 28/2001" sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 30.

Modificazioni ed integrazione all'art. 60

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 60 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*b)* relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;».

2. La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 60 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*b)* relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;».

3. Al comma 6 dell'articolo 60 del r.r. 7/2002, dopo le parole: "l.r. 28/2001" sono aggiunte le seguenti: "in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 60 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Sono consentiti gli interventi di manutenzione degli invasi collinari o laghetti esistenti che non alterano dimensioni e caratteristiche previste nel progetto autorizzato.».

Art. 31.

Modificazioni all'art. 61

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 61 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*b)* relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;».

2. Alla lettera *f)* del comma 3 dell'articolo 61 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «a valle» sono aggiunte le seguenti: «completi di computo degli scavi e dei riporti».

3. Al comma 4 dell'articolo 61 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «l.r. 28/2001» sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 32.

Modificazione all'art. 63

1. Al comma 4 dell'articolo 63 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «l.r. 28/2001» sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.».

Art. 33.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 64

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 64 del r.r. 7/2002 è sostituita dalla seguente:

«*b)* modeste opere edilizie quali: cordoli; recinzioni diverse da quelle indicate alla lettera *b)*, comma 2 e che comportano muri di sostegno con fondazioni profonde fino a mezzo metro e la cui altezza fuori terra sia inferiore a mezzo metro; pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali di accesso ad abitazioni autorizzate; pavimentazioni che non comportano impermeabilizzazione del suolo; piccole tettorie con opere fondali aventi una profondità inferiore a mezzo metro e di ampiezza fino a trenta metri quadrati; fondazioni per pali di linee elettriche;».

2. Alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 64, dopo le parole: "in bosco" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono ricompresi negli impianti a rete le adduzioni per scopi idrici ed idropotabili che rispettano i limiti indicati alle lettere *g)* ed *h)*, i collettori fognari collegati alla rete fognaria pubblica, i serbatoi di combustibile, la realizzazione di sostegni con blocco di fondazione e la posa di cavo elettrico interrato per il collegamento alla rete elettrica a bassa tensione che interessano il lotto da servire o il lotto limitrofo».

3. Alla lettera *e)* del comma 4 dell'articolo 64 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «spessore massimo di cinquanta centimetri,» sono aggiunte le seguenti: «riguardi esclusivamente materiale terroso presente nell'appezzamento,».

4. Il comma 6 dell'articolo 64 del r.r. 7/2002 è abrogato.

Art. 34.

Modificazione all'art. 65

1. Al comma 3 dell'articolo 65 del r.r. 7/2002, le parole: «nel rispetto delle norme del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del presente regolamento».

Art. 35.

Modificazione all'art. 70

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del r.r. 7/2002, le parole: «nel rispetto delle norme del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del presente regolamento».

Art. 36.

Modificazioni all'articolo 73

1. Al comma 3 dell'articolo 73 del r.r. 7/2002, la parola: «numerato» è soppressa.

2. Al comma 8 dell'articolo 73 del r.r. 7/2002, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e le parole: «di taglio» sono soppresse.

Art. 37.

Modificazioni ed integrazione all'art. 77

1. Il comma 1 dell'articolo 77 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Si definisce manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti la serie di interventi che per ripristinare le condizioni di percorribilità non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo sviluppo planimetrico del tracciato.».

2. Il comma 2 dell'articolo 77 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«2. La manutenzione ordinaria può prevedere:

a) il ripristino del piano rotabile mediante operazioni di livellamento, per uno spessore massimo di venti centimetri, nel caso di erosione superficiale del piano rotabile o delle scarpate;

b) i ricarichi del fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso nel caso di strade;

c) il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva che ha invaso il piano rotabile, le cunette o le banchine o che impedisce la percorribilità;

d) il ripristino di eventuali opere di presidio;

e) il ripristino delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.».

3. Al comma 6 dell'articolo 77 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «l.r. 28/2001» sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 38.

Modificazione ed integrazione all'art. 78

1. Il comma 1 dell'articolo 78 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente e deve essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono prevedere:

a) la modifica della larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di tre metri e cinquanta comprese eventuali cunette e banchine;

b) la modifica delle scarpate di monte e di valle;

c) la modifica della pendenza longitudinale;

d) l'estirpazione della vegetazione arborea e arbustiva che ha invaso il piano rotabile;

e) la realizzazione di eventuali opere di presidio;

f) la realizzazione delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.".

2. Al comma 7 dell'articolo 78 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «l.r. 28/2001» sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 39.

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 79

1. Il comma 1 dell'articolo 79 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Si definisce manutenzione straordinaria di piste principali esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente o resa impossibile da smottamenti o crolli; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono prevedere:

a) la modifica della larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese eventuali cunette e banchine;

b) la modifica delle scarpate di monte fino ad un'altezza massima totale di un metro, per tratti non superiori a cinquanta metri continui;

c) la modifica delle scarpate di valle;

d) la modifica della pendenza longitudinale;

e) l'estirpazione della vegetazione arborea e arbustiva che ha invaso il piano rotabile;

f) la realizzazione di eventuali opere di presidio;

g) la realizzazione delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.".

2. Al comma 6 dell'articolo 79 del r.r. 7/2002, dopo le parole: "l.r. 28/2001" sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 40.

Modificazioni ed integrazione all'art. 81

1. La lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 81 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*e)* profilo longitudinale e profilo delle pendenze o inclinazioni in scala 1:2.000 o 1:1.000;».

2. La lettera *f)* del comma 3 dell'articolo 81 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*f)* sezioni trasversali di scavo e riporto in scala non inferiore a 1:50, con almeno una sezione ogni cento metri di lunghezza del percorso e comunque almeno tre sezioni;».

3. La lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 81 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*h)* particolari delle eventuali opere di sostegno, delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti, in scala non inferiore a 1:50;».

4. Al comma 5 dell'articolo 81 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «l.r. 28/2001» sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 41.

Modificazioni ed integrazione all'art. 82

1. La lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 82 del r.r. 7/2002, è sostituta dalla seguente:

«*e)* profilo longitudinale e profilo delle pendenze o inclinazioni in scala 1:2.000 o 1:1.000;».

2. La lettera *f)* del comma 3 dell'articolo 82 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*f)* sezioni trasversali di scavo e riporto in scala non inferiore a 1:50, con almeno una sezione ogni cento metri di lunghezza del percorso e comunque almeno tre sezioni;».

3. La lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 82 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*h)* particolari delle eventuali opere di sostegno, delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti, in scala non inferiore a 1:50;».

4. Al comma 6 dell'articolo 82 del r.r. 7/2002, dopo le parole: "l.r. 28/2001" sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 42.

Integrazione al r.r. 7/2002

1. Dopo l'articolo 82 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 82-*bis (Realizzazione e manutenzione di sentieri e mulattiere)*. — 1. È ammessa, previa comunicazione conforme all'Allegato H, la realizzazione e il ripristino di sentieri e mulattiere di larghezza fino ad un metro e mezzo che comporti esclusivamente il taglio al colletto di eventuali polloni e interventi di piccola entità come definiti all'articolo 64, comma 4.

2. La realizzazione e ripristino di sentieri e mulattiere di larghezza fino ad un metro e mezzo che prevedono interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1 devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 3.

3. Per il mancato adempimento previsto al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

4. Per il mancato rispetto dei limiti e delle caratteristiche stabiliti al comma 1 o per l'esecuzione di interventi senza l'autorizzazione prevista al comma 2 o in contrasto con l'autorizzazione stessa, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001, in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.».

Art. 43.

Modificazione all'art. 83

1. Al comma 3 dell'articolo 83 del r.r. 7/2002, le parole: «articoli 78, comma 3 e 79, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 78, comma 3, 79, comma 2 e 82-*bis*, comma 2».

Art. 44.

Modificazioni ed integrazione all'art. 84

1. Al comma 1 dell'articolo 84 del r.r. 7/2002, le parole: "a rete deve" sono sostituite dalle seguenti: "a rete, diverse da quelle indicate all'articolo 64, commi 2 e 4, deve".

2. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 84 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

«*b)* relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;».

3. Al comma 4 dell'articolo 84 del r.r. 7/2002, dopo le parole: «l.r. 28/2001» sono aggiunte le seguenti: «in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato».

Art. 45.

Modificazione ed integrazioni all'art. 85

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 85 del r.r. 7/2002, dopo le parole: "anche in deroga all'età del turno minimo di cui all'articolo 26" sono aggiunte le seguenti: "ed ai periodi di cui all'articolo 24".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 85 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti aerei le operazioni di taglio e potatura possono essere realizzate in deroga al Titolo II del presente regolamento.

2-*ter*. Le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco delle aree di pertinenza di elettrodotti sottoposte ad operazioni di taglio devono avvenire con le modalità previste agli articoli 13 e 14 ed essere completate entro la chiusura dei lavori di manutenzione, fatte salve eventuali diverse determinazioni dell'ente competente per territorio.».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera *a)* della l.r. 28/2001.».

Art. 46.

Modificazione ed integrazioni all'art. 86

1. Il comma 2 dell'articolo 86 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«2. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di cui al comma 1, comprese le linee elettriche a bassa tensione, sono consentite le operazioni di taglio e potatura in deroga al Titolo II del presente regolamento, a condizione che non si realizzino opere collaterali soggette ad autorizzazione, previa comunicazione di intervento, conforme all'Allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 87.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del r.r. 7/2002 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree sottoposte ad operazioni di taglio devono essere effettuate con le modalità previste agli articoli 13 e 14, ed essere completate entro la chiusura dei lavori di manutenzione, fatte salve eventuali determinazioni da parte dell'ente competente per territorio.

2-*ter*. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera *a)* della l.r. 28/2001.».

Art. 47.

Integrazione al r.r. 7/2002

1. Dopo l'articolo 92 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 92-*bis (Registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione)* — 1. Il registro di cui all'articolo 34, comma 2-*bis* della l.r. 28/2001 è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il registro contiene:

a) la ragione sociale o il nominativo della ditta;

b) il comune in cui è localizzata l'attività;

c) l'indirizzo;

d) la partita IVA;

e) la data di rilascio dell'autorizzazione;

f) l'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione per produzione e vendita o per sola vendita.».

Art. 48.

Modificazione all'art. 95

1. Il comma 1 dell'articolo 95 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione dei materiali di moltiplicazione forestale sono eseguite nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/ 105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).».

Art. 49.

Modificazioni all'art. 96

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del r.r. 7/2002, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

2. Al comma 3 dell'articolo 96 del r.r. 7/2002, le parole: «subordinata al rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «subordinata al nulla osta del titolare del bosco ed al rilascio».

Art. 50.

Sostituzione dell'art. 98

1. L'articolo 98 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 98 *(Gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante iscritte nel libro regionale)*. — 1. Al fine di ottenere un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione di seme, la Giunta regionale può approvare, per taluni boschi, arboreti o piante da seme iscritti al libro regionale di cui all'articolo 38 della l.r. 28/2001, un disciplinare di gestione redatto in conformità alle indicazioni riportate nell'Allegato S.

2. Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel disciplinare di gestione di cui al comma 1 possono determinare la cancellazione del bosco dal libro regionale di cui all'articolo 38 della l.r. 28/2001.».

Art. 51.

Integrazione al r.r. 7/2002

1. Dopo l'articolo 100 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 100-*bis (Limite di superficie per l'esenzione dall'iscrizione all'elenco delle ditte boschive ed all'elenco degli operatori forestali)*. — 1. Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco.

2. Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 10, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco.».

Art. 52.

Modificazione all'art. 101

1. Il comma 4 dell'articolo 101 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti competenti per territorio sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, per la costituzione di un'apposita banca dati:

a) l'elenco delle ditte boschive iscritte, completo della relativa data di scadenza del tesserino;

b) l'elenco delle ditte aventi sede in altre regioni cui è stato rilasciato il previsto attestato di idoneità.».

Art. 53.

Modificazione ed integrazione all'art. 102

1. Alla lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 102 del r.r. 7/2002, le parole: «, per le comunità montane,» e le parole: «e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN» sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 102 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Alle ditte boschive aventi sede legale in altre regioni, si applicano la sospensione e la revoca dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 103, comma 3, secondo quanto indicato ai commi 5 e 6.».

Art. 54.

Modificazione all'art. 103

1. Al comma 3 dell'articolo 103 del r.r. 7/2002, in fondo, dopo le parole: «l.r. 28/2001.» è aggiunto il seguente periodo: «Alle stesse ditte boschive l'ente competente per territorio rilascia un attestato di idoneità al-l'attività boschiva valevole cinque anni in cui è indicata la fascia ai sensi del comma 1 a cui la ditta è attribuita.».

Art. 55.

Modificazione ed integrazione all'art. 104

1. Alla lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 104 del r.r. 7/2002, le parole: «, per le comunità montane,» e le parole: «e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN» sono soppresse.

2. Alla lettera *d)* del comma 6 dell'articolo 104 del r.r. 7/2002, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".

3. Dopo la lettera *d)* del comma 6 dell'articolo 104 del r.r. 7/2002 è aggiunta la seguente:

«d-bis) riconoscimento delle diverse tipologie di bosco presenti in Umbria, con particolare riferimento a quelle indicate agli articoli 23, 26 e 33.».

Art. 56.

Integrazione all'art. 106

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 106 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Nel caso di violazioni alle norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o nel caso di interventi eseguiti senza l'autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 o in difformità dalla stessa autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 48, comma 14 bis della l.r. 28/2001.».

Art. 57.

Modificazione ed integrazione all'art. 107

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 107 del r.r. 7/2002, le parole: «all'articolo 11 del presente regolamento;» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 11 e 24, con anticipazione di quindici giorni della stagione di taglio;».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 107 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Nel caso di violazioni alle norme contenute al comma 1, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 48, comma 14-*bis* della l.r. 28/2001.».

Art. 58.

Integrazione al r.r. 7/2002

1. Dopo l'articolo 111 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

«Art. 111-*bis (Allegati)*. — 1. La Giunta regionale, con proprio atto, può apportare eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al presente regolamento.».

Art. 59.

Norma finale

1. I limiti di superficie di cui all'articolo 100-*bis* del r.r. 7/2002, così come aggiunto dal presente regolamento, entro i quali per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione agli elenchi di cui agli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1 della l.r. 28/ 2001, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012.

Art. 60.

Sostituzione degli Allegati al r.r. 7/2002

1. Gli Allegati B, C, F, G, H, I/a, I/b, L, N, P, T, V, W e Z del r.r. 7/2002 sono sostituiti dai seguenti:

(Omissis).

12R0608

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. **12.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 33/I-II del 27 luglio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSESTAMENTO

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Art. 1.

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, è accertato in euro 311.441.058,50. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale di bilancio 4 aprile 2012, n. 8 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 311.441.058,50, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2012 e con onere massimo di ammortamento di euro 300.000,00 per l'anno 2012 e di euro 22.000.000,00 dall'anno 2013 in poi.

2. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2012 e successivi, del bilancio pluriennale 2012-2014.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, é diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella «8» allegata alla presente legge.

Art. 3.

Fondi da reiscrivere

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2012, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2011, a norma dell'art. 82, comma 6 della legge regionale n. 13/2000, é accertato in euro 708.122.033,37, come risulta dalla Tabella «6» allegata alla presente legge.

Art. 4.

Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3 della legge regionale n. 13/2000 é approvata la Tabella «7» allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi dell'esercizio 2011, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2012 e di cui all'art. 3.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle «1» e «2» allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 6.

Fondo consortile Società TRE A a r.l.

1. Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 a titolo di incremento del fondo consortile della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l. con imputazione in termini di competenza e di cassa alla UPB di nuova istituzione (07.1.015) (cap. 3566).

2. Al finanziamento di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo di pari disponibilità della UPB 07.2.011 (cap. 7819/2480) del bilancio regionale.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)* della legge regionale n. 13/2000.

Art. 7.

Modificazione alla legge regionale 11 novembre 1983, n. 43)

1. La lettera *b)* dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali), è abrogata.

Art. 8.

Modificazione alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6

1. Alla Tabella «C» della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014), relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella «5» allegata alla presente legge.

Art. 9.

Modificazione alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è inserito il seguente:

«1-*bis*. In coerenza con quanto stabilito dal comma 1 e dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo e liquidazione delle dichiarazioni, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente nella tesoreria regionale.».

Art. 10.

Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 8

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 8 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell'esercizio.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2012, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell'esercizio.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2012, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell'esercizio.».

4. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2012 l'importo: «5.000.000,00» è sostituito con il seguente: «7.500.000,00».

5. La Tabella «C» della legge regionale n. 8/2012, relativa alla verifica della prescrizione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, è sostituita dalla Tabella «3» allegata alla presente legge.

6. La Tabella «D» della legge regionale n. 8/2012, relativa all'equilibrio del bilancio di cassa di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale n. 13/2000, è sostituita dalla Tabella «4» allegata alla presente legge.

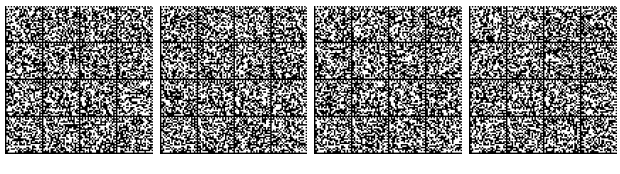

7. La Tabella «H» della legge regionale n. 8/2012, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2011, è sostituita dalla Tabella «8» allegata alla presente legge.

8. La Tabella «F» della legge regionale n. 8/2012 relativa alla situazione mutui e prestiti è sostituita dalla Tabella «9» allegata alla presente legge.

9. La Tabella «L» della legge regionale n. 8/2012, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella «10» allegata alla presente legge.

10. La Tabella «M» della legge reegionale n. 8/2012, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2012, è sostituita dalla Tabella «10-bis» allegata alla presente legge.

11 La Tabella «Q» della legge regionale n. 8/2012, relativa alle UPB del Bilancio regionale 2012 rilevanti ai fini I.V.A., è sostituita dalla Tabella «11» allegata alla presente legge.

12. La Tabella «V» della legge regionale n. 8/2012, relativa alla suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 13/2000, è sostituita dalla Tabella «12» allegata alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 26 luglio 2012

MARINI

(Omissis).

12R0604

REGOLAMENTO REGIONALE 25 luglio 2012, n. **12.**

Norme di attuazione dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria - Parti I, II - n. 33 del 27 luglio 2012)*

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 1 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale), disciplina le condizioni per la concessione di finanziamenti per lo svolgimento di progetti sull'open source di cui all'art. 6 del medesima l.r. 11/2006.

2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati tramite il Fondo per lo sviluppo del software open source, di seguito denominato fondo, di cui all'art. 8 della l.r. 11/2006.

Art. 2.

Progetti sull'open source

1. I progetti sull'open source di cui all'art. 1, realizzati da enti pubblici e/o istituzioni scolastiche, devono essere finalizzati:

a) allo sviluppo, diffusione e conoscenza del free libre open source software (FLOSS);

b) all'utilizzo consapevole di strumenti informatici liberi;

c) alla diffusione di licenze d'uso aperte per prodotti software, cartacei ed artistici, nonché alla diffusione di standard e formati di rappresentazione dei dati aperti;

d) alla diffusione di dati pubblici esistenti, usando le licenze d'uso e formati aperti di cui alla lettera *c)*;

e) agli obiettivi generali di interoperabilità, attraverso l'uso di standard, interfacce e protocolli aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Programma annuale per incentivazione progetti sull'open source

1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma annuale di cui all'art. 6 della l.r. 11/2006.

2. Il programma annuale definisce le priorità e i criteri di ordine generale per la realizzazione dei progetti sull'open source individuando:

a) i progetti di sistema trasversali a più enti pubblici e/o istituzioni scolastiche e la quota del fondo da destinare a tali progetti;

b) la quota del fondo da destinare a singoli progetti da selezionare tramite avviso.

3. L'avviso di cui al comma 2, lettera *b)* stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti, la cui durata non può superare dodici mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto finanziamento.

4. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito istituzionale del Centro di competenza sull'open source (CCOS) di cui all'art. 9 della l.r. 11/2006, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 4.

Centro di competenza sull'open source

1. Il CCOS, di cui all'art. 9 della l.r. 11/2006, svolge i seguenti compiti:

a) predispone la proposta di programma annuale di cui all'art. 3;

b) riceve le domande di finanziamento di cui all'art. 3, comma 3 ne cura l'istruttoria, verifica l'ammissibilità e la congruità tra il progetto presentato e il programma annuale;

c) redige una graduatoria dei progetti idonei ed individua quelli finanziabili;

d) comunica, in via telematica, ai soggetti interessati l'ammissione al finanziamento dei progetti da realizzare;

e) effettua il monitoraggio sulla realizzazione dei progetti, anche tramite accertamenti mirati o a campione, per la verifica del rispetto di quanto previsto dal programma annuale e dai singoli progetti da realizzare;

f) trasmette, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti.

Art. 5.

Presentazione dei progetti sull'open source selezionati tramite avviso

1. L'ente pubblico e/o l'istituzione scolastica interessata presenta al CCOS, esclusivamente in via telematica, apposita domanda di finanziamento per lo svolgimento di un progetto sull'open source di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*.

2. In caso di partecipazione ad un progetto di una aggregazione costituita da più enti pubblici e/o istituzioni scolastiche, il progetto è presentato da un ente capofila che si assume la responsabilità rispetto alla realizzazione e alla rendicontazione del progetto complessivo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante di ogni singolo ente e/o istituzione che ne attesta la partecipazione.

3. Eventuali varianti al progetto ammesso al finanziamento, richieste da parte dell'ente responsabile, devono essere preventivamente autorizzate dal CCOS.

4. Le varianti al progetto finanziato devono garantire:

a) la rispondenza del progetto medesimo agli obiettivi e alle finalità dichiarate;

b) che l'importo del finanziamento non venga aumentato;

c) che il rapporto del finanziamento concesso e la spesa totale del progetto non sia variato.

Art. 6.

Rendicontazione dei progetti sull'open source

1. Al termine della realizzazione del progetto l'ente responsabile, entro diciotto mesi dalla comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, trasmette al CCOS una dichiarazione dell'avvenuta realizzazione del progetto, allegando:

a) documento di collaudo positivo del progetto;

b) relazione finale del progetto, contenente una descrizione delle attività svolte e dei relativi prodotti rilasciati dal progetto;

c) eventuali sorgenti software, i contenuti elaborati e la documentazione che consenta la diffusione e il riuso del progetto;

d) documentazione e fatture, intestate all'ente responsabile singolo o capofila relative alle spese sostenute dal progetto, in cui si evinca la descrizione dei servizi e l'esatta natura e consistenza di eventuale hardware e software.

2. Il CCOS effettua gli accertamenti, anche a campione, su quanto dichiarato e trasmesso ai sensi del comma 1 e provvede alla liquidazione del finanziamento dell'importo complessivo ammesso a finanziamento.

Art. 7.

Revoca del finanziamento

1. I finanziamenti concessi sono revocati qualora l'ente responsabile, singolo o capofila del progetto finanziato:

a) realizza prodotti o attività difformi da quelli previsti dal progetto;

b) effettua varianti al progetto non autorizzate dal CCOS;

c) non diffonde i risultati del progetto e/o non rilascia gli eventuali codici sorgente e contenuti elaborati sotto licenza libera e secondo le modalità previste dall'avviso;

d) non trasmette quanto previsto all'art. 6;

e) non realizza il progetto entro il termine previsto dall'avviso o non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali il finanziamento è stato concesso.

2. I finanziamenti revocati, dopo accertamento della somma, sono destinati a successivi progetti nel primo programma utile.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 25 luglio 2012

MARINI

(Omissis)

12R0609

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2012, n. **13.**

Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria Parti I, II - serie generale - n. 36 del 14 agosto 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione interviene con un finanziamento straordinario di solidarietà in sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012.

Art. 2.

Individuazione degli interventi

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con i Presidenti dei Consigli delle regioni interessate, per individuare l'intervento cui destinare il finanziamento e le relative modalità di versamento.

Art. 3.

Relazione al Consiglio regionale

1. L'Ufficio di Presidenza illustra in apposita relazione al Consiglio regionale i risultati degli interventi realizzati in attuazione della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 50.000,00, si fa fronte, con le risorse allocate nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2012, unità previsionale di base (UPB) 01.1.005, denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 8 agosto 2012

MARINI

12R0605

REGOLAMENTO REGIONALE 24 agosto 2012, n. **13.**

Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria - Parti I, II - n. 38 del 29 agosto 2012)*

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) stabilisce:

a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria di cui all'art. 4 della l.r. 16/2009, di seguito denominato Elenco;

b) le modalità per l'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria di cui all'art. 5 della l.r. 16/2009, di seguito denominato Calendario annuale;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi finanziari di cui all'art. 9 della l.r. 16/2009.

2. Alla gestione dell'Elenco e del Calendario annuale provvede il Servizio regionale competente in materia di spettacolo e attività culturali.

Art. 2.

Iscrizione nell'Elenco

1. Possono essere iscritte nell'Elenco le manifestazioni storiche che possiedono i seguenti requisiti:

a) rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica oppure manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi caratteristici dell'immagine e dell'identità regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso;

b) manifestazioni organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, come previsto dall'art. 4, comma 3 della l.r. 16/2009.

Art. 3.

Gestione dell'Elenco

1. Il Servizio regionale competente provvede alla gestione dell'Elenco e all'inserimento nel Calendario annuale delle manifestazioni contenute nell'Elenco stesso.

2. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche di cui al presente regolamento comunicano al Servizio regionale competente ogni variazione organizzativa avvenuta dal momento dell'iscrizione nell'Elenco stesso. La mancata comunicazione può comportare la cancellazione dall'Elenco.

Art. 4.

Richiesta di iscrizione nell'Elenco

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento, non ancora inseriti nell'Elenco, avanzano richiesta di iscrizione nello stesso entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo con i relativi allegati, predisposto dal Servizio regionale competente.

2. Le richieste sono trasmesse al Servizio medesimo mediante posta elettronica certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.

4. Il Servizio regionale competente durante la fase istruttoria acquisisce il parere del Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell'Umbria ai sensi dell'art. 6 della l.r. 16/2009.

Art. 5.

Gestione del Calendario annuale

1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento, comunicano al Servizio regionale competente i programmi degli eventi relativi alle manifestazioni storiche, da loro organizzate, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione il Servizio regionale competente utilizza i dati in suo possesso.

2. Il Servizio regionale competente, entro il 1° marzo di ogni anno, compila il Calendario annuale sulla base dei programmi degli eventi comunicati ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Domande di contributo

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento possono avanzare domanda di contributo ai sensi dell'art. 9 della l.r. 16/2009, per lo svolgimento delle manifestazioni storiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della l.r. 16/2009, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande sono redatte utilizzando l'apposito modulo, con i relativi allegati, di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.

Art. 7.

Valutazione delle domande di contributo

1. Il Servizio regionale competente valuta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 della l.r. 16/2009, le domande dichiarate ammissibili, attribuendo loro un punteggio che varia da un minimo di 0/50 a un massimo di 50/50.

2. I criteri di valutazione sono i seguenti:

a) rilevanza nazionale e internazionale della manifestazione storica (da 0 a 10 punti);

b) rilevanza storico-culturale della manifestazione ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica, anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell'arco di tutto l'anno (da 0 a 10 punti);

c) coinvolgimento dei centri storici quale sede degli eventi (da 0 a 10 punti);

d) valorizzazione delle produzioni tradizionali e tipiche legate alla comunità locale di riferimento (da 0 a 10 punti);

e) valorizzazione dell'elemento storico rievocativo (da 0 a 10 punti).

Art. 8.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

1. Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento, in relazione all'entità delle risorse disponibili, e liquidato in unica soluzione entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento di assegnazione.

2. I soggetti ammessi al finanziamento presentano al Servizio regionale competente, a consuntivo, una relazione artistico-finanziaria sull'attività svolta, utilizzando l'allegato n. 3 del modulo di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento. La relazione è inviata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, mediante posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio regionale competente. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. La mancata presentazione della relazione sull'attività svolta entro il termine di cui al comma 2 comporta l'inammissibilità della domanda di contributo per l'anno successivo.

Art. 9.

Revoca dei contributi

1. Il Servizio regionale competente dispone la revoca totale o parziale del contributo assegnato e la restituzione dello stesso qualora i soggetti beneficiari non rispettino le disposizioni della l.r. 16/2009 o del presente regolamento o nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il titolare del procedimento di iscrizione nell'Elenco e di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento è il dirigente del Servizio regionale competente.

Art. 11.

Promozione del Calendario annuale

1. Il Servizio regionale competente assicura la più ampia diffusione del Calendario annuale, anche attraverso la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale della Regione Umbria.

Art. 12.

Norma transitoria e finale

1. Per l'anno in corso, le domande di iscrizione nell'Elenco e di concessione dei contributi, di cui all'art. 6 del presente regolamento, dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2012 al Servizio Turismo, utilizzando il disciplinare approvato con D.G.R. n. 1032 del 19 settembre 2011.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 24 agosto 2012

MARINI

(Omissis)

12R0610

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-041) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
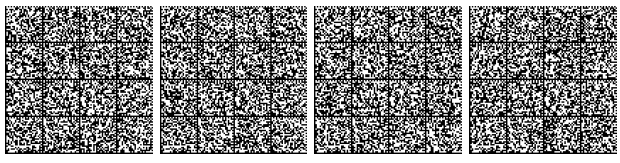
€ 3,00